

Studio Legale
Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti
Via Tommaso Gargallo n. 12 - 90143 Palermo
Tel. 091/5085118- Fax 091/6195380

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- SEZ. LAVORO

(G.U. D.ssa P. Marino- NRG 4023/2021)

**Ricorso in riassunzione e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex
art. 151 c.p.c.**

della sig.ra Cortese Rosetta, CRTRTT70S43H269J nata a Ribera il 03/11/1970 residente a Lucca Sicula in via Dogali 14 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in atti

CONTRO

Ministero dell'Istruzione - Ufficio scolastico territoriale di Agrigento rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma c.p.c. dal Dr. Giampiero Conti, dell'Ufficio Scolastico territoriale di Agrigento (PEC uspag@postacert.istruzione.it – C.F.80004660843) - c.f. cntgpr60l29a089a, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico territoriale di Agrigento sito in via Leonardo Da Vinci 2 Agrigento, pec: uspag@postacert.istruzione.it;

e nei confronti di

tutti i docenti della scuola primaria controinteressati inseriti nei bollettini per i trasferimenti per l'A.S. 2016/17 del personale docente di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nel sito web dell'A.t. Agrigento, in possesso di un punteggio uguale o inferiore rispetto a quello della ricorrente che hanno ottenuto il trasferimento all'esito delle procedure di mobilità e delle procedure di conciliazione.

SI PREMETTE

1) Con ricorso depositato davanti a questo On. Tribunale, NRG 4023/2021, che qui di seguito si trascrive integralmente in corsivo per farne parte integrate del presente atto, la sig.ra Cortese Rosetta, ha avviato il presente giudizio.

F A T T O

1) La Sig.ra Cortese, assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato come docente di scuola primaria, posto comune, come previsto dall'art. 108 della L.



107/2015 (il quale consentiva anche ai docenti immessi in ruolo prima dell'anno 2014/2015 di partecipare alla mobilità straordinaria per l'A.S. 2016/2017), presentava domanda di mobilità con punteggio di 101, oltre 6 per ricongiungimento, per partecipare alla c.d. fase B1) della mobilità c.d. interprovinciale, come previsto e disciplinato appunto dalla L. 107/2015, nonché dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 e dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 0003 e, successivamente, Istituti comprensivi e Direzioni didattiche della provincia di Agrigento, come da copia della domanda di mobilità che si allega (All. 1).

Orbene, nonostante il punteggio elevato e il diritto di precedenza ex lege 107/2015 non otteneva movimento su ambito né su scuola.

II) *La ricorrente, quindi, partecipava alle successive procedure di mobilità (cfr l'ultima per l'a.s. 2021/22 – all. 2) non avendo ottenuto il movimento interprovinciale.*

Dai siti specializzati in materia scolastica nonché dallo stesso sito dell'USP di Agrigento (il quale pubblica i decreti di trasferimento in esecuzione di sentenze o altri provvedimenti del Giudice), apprendeva che nella mobilità dell'a.s. 2016/17 il MIUR aveva commesso svariati errori nei trasferimenti a causa di una (cervellotica) suddivisione in fasi della procedura nonché per avere effettuato delle conciliazioni privilegiando alcuni docenti nonostante punteggi palesemente inferiori.

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi:

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DELLA L. 107/2015 E DELL'ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “MERITO DEL PUNTEGGIO”

Come è noto, in seguito al piano di assunzioni varato dalla Buona scuola, è stata disposta una complessa procedura di mobilità per fasi: orbene, i docenti assunti prima della c.d. Buona scuola potevano partecipare in posizione di precedenza nella fase B 1.

La docente Cortese ha effettivamente partecipato alla procedura con un punteggio di 101, indicando come preferenza l'ambito 0003 (Agrigento).

Orbene, come si evince dai bollettini allegati molti docenti hanno ottenuto l'ambito 00003 pur avendo un punteggio inferiore e pur essendo stati inseriti (alcuni di essi)



in successive fasi di mobilità (cfr bollettini di Agrigento- all. 4): a titolo esemplificativo: la Sig.ra Bacino Lilly, punteggio 28, ambito 0003; Chiesa Caterina, punteggio 24, ambito 0003; Caldara Antonella, punteggio 23, ambito 0003; Calamia Anna, punteggio 29, ambito 0003; Calandrino Giuseppa Daniela, punteggio 23, ambito 0003.

*La Giurisprudenza di merito sul punto ha chiarito come i c.d. Assunti al di fuori dalla “buona scuola” (e cioè i c.d. Assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 come la ricorrente) godessero ai sensi dell'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 di una “precedenza” nelle operazioni di mobilità nei confronti tanto dei soggetti provenienti da graduatoria di merito del concorso del 2012 quanto rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. Quanto affermato trova conforto nel dettato normativo: il tenore del comma 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, **ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015**, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. **Solo “successivamente”**, la legge consente il “posizionamento” nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del “piano straordinario di assunzioni”.*

La Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 123/2020 del 21.05.2020 ha chiaramente rilevato l'errata interpretazione data dal MIUR alle norme di legge in parte qua ha disposto l'accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti dalle GM 2012 a discapito degli assunti dalle GAE ovvero, di più, dagli assunti prima della c.d. Buona scuola. Infatti in tale sentenza si legge testualmente "Il raffronto fra la previsione legislativa e la disposizione contrattuale collettiva mostra l'illegittimità di quest'ultima per evidente contrarietà alla prima. Nel comma 108 sopra riportato, il “piano straordinario di mobilità territoriale e professionale” viene messo in atto per l'A.S. 2016/2017 e concerne “docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015”. E' unicamente questo personale che “partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.. per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”. Non è dato comprendere su quali basi gli appellanti giungano ad affermare che l'art. 1 co. 108 L. n. 107 del 2015 prevede “un accantonamento dei



posti riservati per la mobilità dedicata ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 (art. 96 lett. a),” Sono docenti che, appunto perché immessi in ruolo sulla base della stessa L. n. 107 del 2015, non sono stati assunti a tempo indeterminato entro l’A.S. 2014/15 e dunque restano estranei alla previsione normativa, che fissa il chiaro ed ineludibile presupposto dell’assunzione entro l’A.S. 2014/15 per poter partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale che viene varato con la legge. E’ poi vero, come affermano gli appellanti, che lo stesso comma 108 prevede la “procedimentalizzazione per fasi” della procedura mobilità, come si desume dal “successivamente” impiegato dal legislatore. Ma la fase successiva riguarda, anche qui in via esclusiva, i docenti “di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016.” Sono solo tali soggetti che “partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Il legislatore non ha quindi considerato nessun docente che non rientrasse nelle categorie sopra delineate e definite con puntuali riferimenti temporali (assunzione entro l’A.S. 2014/2015) o normativi (soggetti di cui al comma 96 lett. b). ”.

Ma c’è di più!

Ancora una volta il Tribunale di Palermo confermando il suo ormai prevalente orientamento ha ribadito che "Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l’accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell’a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 e, d’altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengano inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l’Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le



situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi" (ex plurimis, Tribunale di Palermo, G.U. Dante Martino, 27.05.2020).

*** **

*L'illegittimità dell'operato del MIUR nella mobilità c.d. obbligatoria è resa ancora più evidente da un'altra circostanza. Si deve rilevare infatti che il ministero convenuto ha violato il principio meritocratico del punteggio e la stessa successiva suddivisione per fasi, non solo per aver "avvantaggiato" i docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, ma anche per avere concesso sedi in Ambiti Siciliani richiesti dalla ricorrente a docenti appartenenti alla fase C) della mobilità ovvero ad una fase successiva a quella cui partecipava l'odierna ricorrente. Come già ampiamente argomentato l'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nel delineare la fase B) della mobilità dispone che: "Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e **nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE**, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia."*

Nella fattispecie odierna la sig.ra Cortese pur avendo partecipato alla c.d. fase B1 della mobilità si è vista negare il trasferimento per presunta mancanza di posti vacanti e disponibili, mentre altri docenti appartenenti alla successiva fase C della stessa mobilità, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva vi fossero posti non assegnati in "fase c"; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti partecipanti alla fase successiva di quella spettante alla ricorrente, violando conseguentemente le norme



sopra indicate, nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle docenti Mancuso Venera Antonia, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia e Loredana Imburgia, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia. (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – all. 5).

Qui si tratta di un palese inadempimento al merito del punteggio perpetrato in danno della ricorrente nella fase successiva delle conciliazioni.

Il nodo centrale della questione è che le conciliazioni hanno dimostrato che al termine dell'ultima fase della mobilità d vi erano posti non assegnati.

A tale proposito, il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 05.10.2017, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che “il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive” ed ancora “né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”.

Lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che “che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto



all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”.

Anche il Tribunale di La Spezia con sentenza n. 314/2018 del 06.11.2018 ha chiarito che tali movimenti a seguito di conciliazioni, in mancanza di valide motivazioni del MIUR, sono da considerarsi assolutamente illegittime in quanto non conformi alla normativa vigente in materia.

Infine, anche il Tribunale di Palermo nella sentenza 4150/2019 ha ribadito che “le docenti sopra ricordate in narrativa, ricevevano proposte di assegnazione in via conciliativa di sedi nella Regione Siciliana richieste dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore al suo. Tale condotta dell’Amministrazione deve reputarsi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di essere assegnata presso una delle sedi ottenute in via conciliativa dalle predette docenti, il cui punteggio inferiore al suo non consentiva loro di scavalcarla, neppure attraverso la predetta procedura conciliativa”. “Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.

Codesto On.le Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1467/2020 del 05.06.2020 ha affermato che “Ed invero, emerge dagli atti che vi erano ancora posti nella Provincia di Palermo per i trasferimenti interprovinciali, né il Ministero – su cui incombe il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova – ha dimostrato che non vi erano più posti disponibili nel Comune di Palermo per i trasferimenti interprovinciali. Inoltre, risulta provato che molti posti sono stati assegnati i detto comune ad altri docenti, con minore punteggio e senza titoli di preferenza, in sede di conciliazione. Sotto questo profilo, va detto che l’Amministrazione non ha il potere di violare l’ordine meritocratico e delle



preferenze mediante la stipula di conciliazioni, sicché il suo operato appare del tutto illegittimo”.

Quanto evidenziato si ritiene più sufficiente per dimostrare come la nota mobilità dell'algoritmo abbia stravolto le graduatorie di trasferimento dei docenti in palese violazione del principio meritocratico del punteggio.

Non v'è dubbio pertanto che mutatis mutandis, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale Sicilia 0003, corrispondente alla Provincia di Agrigento ovvero, in alternativa, negli Istituti comprensivi indicati in domanda in forza del punteggio maturato;

- Conseguentemente condannare il MIUR ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia Ambito 0003, ovvero in subordine come indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

- Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

2) A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione eccependo l'infondatezza del ricorso, affermando tanto la legittimità dell'accantonamento dei posti in favore delle G.M. 2012, quanto delle operazioni effettuate nella fase delle conciliazioni.

Con sentenza n.3164/2021 pubblicata in data 23.07.2021 il Tribunale G.L. di Palermo accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo così di fatto assorbito l'ulteriore motivo (ovvero: violazione delle operazioni di mobilità con le



conciliazioni) e così disponendo: *“condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a trasferire la parte ricorrente in mobilità presso l’Ambito Territoriale Sicilia 0003 su posto comune di scuola primaria, con decorrenza dal 1.09.2016 e ad assegnarle una sede in detto ambito territoriale”*.

3) Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero; la sig.ra Cortese si costituiva nel giudizio di secondo grado eccependo preliminarmente il difetto di integrazione del contraddittorio con conseguente rimessione, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al Giudice di primo grado per la trattazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

4) Con sentenza n.1166/2022 del 24.11.2022, pubblicata il 15.12.2022 (**All. 1**) la Corte di Appello ha dichiarato la nullità della sentenza n.3164/2021 del Tribunale G.L. di Palermo rimettendo le parti innanzi al primo Giudice per l'integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice di primo grado.

5) La sig.ra Cortese ha, pertanto, interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, ai sensi di quanto disposto dalla Corte d’Appello di Palermo, alla riassunzione dello stesso davanti al primo Giudice affinché questi, previa adozione dei provvedimenti preliminari sulla fissazione di udienza e sull’integrità del contraddittorio, si pronunci nel merito nel rispetto del contraddittorio di tutte le parti interessate.

Solo per mero scrupolo difensivo, si osserva che la fondatezza del ricorso risulta non solo dal contenuto del ricorso introduttivo e della memoria difensiva del giudizio già avviato davanti a questo medesimo On. Tribunale, ai quali ci si riporta integralmente, ma anche alla luce di quanto, in fatto ed in diritto, richiamato nella comparsa di costituzione in appello e, per ultimo, nelle più recenti sentenze di merito e di legittimità.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

NEL RIASSUMERE IL PRECEDENTE GIUDIZIO CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

Preliminarmente

- fissare udienza di comparizione delle parti, ed autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione,



Nel merito

- dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'assegnazione nell'ambito territoriale Sicilia 0003, corrispondente alla Provincia di Agrigento ovvero, in alternativa, negli Istituti comprensivi indicati in domanda in forza del punteggio maturato;
- Conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale della Sicilia Ambito 0003, ovvero in subordine come indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .
- Voglia, altresì, condannare il Ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati.

Nulla è dovuto per contributo unificato trattandosi di rinvio ex artt. 353 e 354 cpc in un processo di lavoro, per nullità della sentenza per non integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ciò comportando la continuazione del giudizio precedentemente instaurato con il n. 182/2018 RG, per il quale il C.U. è stato già versato.

Palermo 24 gennaio 2023

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti



Premesso che

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

la spesa per la notificazione per pubblici proclami con l'indicazione di tutti i nominativi di tutti i docenti inseriti risulterebbe eccessivamente onerosa per la ricorrente con conseguente lesione del diritto di accesso alla giustizia;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché codesto On.le Tribunale voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso in riassunzione e del verbale di fissazione di udienza ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i docenti della scuola primaria controinteressati partecipanti alle fasi b3 e C per la provincia di Agrigento inseriti nei bollettini per i trasferimenti per l'A.S. 2016/17 del personale docente di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia che abbiano ottenuto il trasferimento all'esito della procedura di mobilità e delle procedure di conciliazione mediante pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero nell'area tematica rispettivamente dedicata del ricorso in riassunzione e del verbale di fissazione di udienza.

Palermo

AVV. ALESSIO ARDIZZONE

AVV. CHRISTIAN CONTI

